

Appalti pubblici e compensazione prezzi: quando è possibile il conguaglio importi?

Un recente parere del MIMS specifica le modalità di applicazione del comma 3 dell'art. 26 del Decreto Aiuti

di [Redazione tecnica](#) – 15.11.2022

Come si applica il **conguaglio degli importi** previsto dal comma 3 dell'art. 26 del D.L. n. 50/2016 nel caso in cui il **nuovo prezzario regionale** per il II semestre 2022 sia stato pubblicato **successivamente alla chiusura dei lavori**, senza che sia previsto un successivo stato di avanzamento? Sulla questione è intervenuto il Supporto giuridico del **Servizio Contratti Pubblici** del MIMS, con il **[parere n. 1486/2022](#)**.

Conguaglio importi dopo la pubblicazione del prezzario: un nuovo caso per il MIMS

Il caso riguarda un accordo quadro aggiudicato sulla base di offerta presentata nel 2019, per il quale è stato stipulato un contratto attuativo nel mese di novembre 2021. Queste quindi le successive vicende:

- a inizio aprile 2022 è stato emesso un certificato di pagamento rispetto al quale, in attuazione a quanto previsto dall'art. 26 del **Decreto Aiuti**, è stato riconosciuto **importo maggiorato del 20%** delle risultanze del prezzario aggiornato alla data del 31 dicembre 2021 per le lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di adozione dello stato di avanzamento dei lavori emesso a fine maggio;
- a giugno è stato emesso lo **stato finale**, con il relativo certificato di regolare esecuzione, rispetto al quale è stato riconosciuto un maggior importo stabilito sempre nella misura del 20% per le lavorazioni intercorrenti tra adozione 1° SAL e fine lavori;
- a metà luglio è stato pubblicato il nuovo prezzario regionale: è possibile quindi procedere al conguaglio degli importi sulla base del nuovo elenco prezzi?

Il parere del MIMS sull'adeguamento prezzi

Sulla questione, il MIMS ha specificato che il meccanismo di **adeguamento prezzi** di cui all'art. 26 del D.L. n. 50/2022, conv. in Legge. n. 91/2022, è applicabile agli **interventi non ancora conclusi** e per i quali, dunque, sia stato emesso, ma non ancora approvato, il relativo certificato di regolare esecuzione o di collaudo. Di conseguenza, sono queste le due situazioni configurabili in maniera alternativa:

- qualora sia stato emesso ed approvato il certificato di esecuzione, l'adeguamento prezzi non potrà essere applicato;
- se il certificato non è stato ancora approvato, si potrà procedere al riconoscimento del conguaglio nei confronti dell'operatore economico, tramite l'emissione di un ulteriore **SAL straordinario**.